



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Mauro NORI	consigliere, relatore
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nelle adunanze del 16 e del 23 gennaio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **Palazzuolo sul Senio (FI)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO che l'ente non ha prodotto osservazioni e delucidazioni in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 3 gennaio 2018 n. 53;

UDITO il relatore, cons. Mauro Nori;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell’ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall’esperienza maturata nel controllo e si traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell’ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all’esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell’esercizio 2015 e 2016 anche in relazione al finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile (proficuo – opportuno) analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le “specifiche pronunce di accertamento” in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Palazzuolo sul Senio, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2015

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione del risultato e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione del fondo pluriennale vincolato e/o delle poste accantonate, vincolate e destinate ad investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015.

A seguito dell'istruttoria condotta sull'applicazione dei nuovi istituti previsti dal D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata, infatti, la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità la Sezione ha rilevato una errata determinazione di tale fondo in sede di programmazione e gestione del bilancio 2015. Tale aspetto assume rilievo per la quantificazione del fondo crediti in sede di rendiconto poiché l'ente ha adottato, per tale esercizio, il c.d. "metodo semplificato".

Il principio contabile infatti dispone che il FCDE può essere definito, limitatamente alle prime annualità di applicazione dei nuovi principi contabili, seguendo un "metodo semplificato" che prevede di ridurre l'accantonamento del fondo definito con il rendiconto dell'esercizio precedente degli eventuali utilizzi e di aumentarlo dell'accantonamento effettuato in sede previsionale, tenendo conto degli andamenti della gestione.

L'ente, in sede di bilancio di previsione e poi in assestamento, ha provveduto all'individuazione dell'importo "minimo", in 22.325,46 euro (che poi, considerata la possibilità di accantonare solo il 36% nel primo esercizio di adozione del nuovo sistema di contabilità, si ridefinisce in 8.037,17 euro) e, al contempo, ha inserito quale quota accantonata nel bilancio di previsione l'importo di 4.985,43 euro (con una differenza rispetto al valore minimo ridotto di 3.051,74 euro). Per la determinazione del citato fondo, l'ente ha correttamente proceduto, per le diverse tipologie di entrata ritenute di dubbia esigibilità, alla definizione della percentuale media di riscossione degli accertamenti di competenza e alla successiva quantificazione dell'importo minimo da accantonare. Invece, con specifico riferimento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, l'ente ha detratto dalla quota minima di accantonamento, calcolata secondo la metodologia prevista dai principi contabili (pari a 22.325,46 che poi, considerata la possibilità di accantonare solo il 36% si ridefinisce in 8.042,88 euro), l'importo che era stato inserito nel piano finanziario della tassa come 3.051,74 euro) ai sensi del d.p.r. n. 158/1999 e del dl n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125 del 2015.

La Sezione, in merito alla metodologia adottata dall'ente, osserva che la stessa non trova alcun fondamento nel principio contabile, poiché quest'ultimo, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare

“di dubbia esigibilità”, individua in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo.

Con specifico riferimento alle modalità di calcolo seguite dall’ente per la tassa sui rifiuti, occorre precisare che l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, nel nuovo quadro normativo, ha la funzione di stemperare il rischio del mancato recupero di poste attive, al fine di rendere il risultato di amministrazione più aderente alla realtà fattuale. La metodologia indicata invece, prima dal d.p.r. n. 158/1999 e poi dal d. l. n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125 del 2015, prevede la possibilità di inserire nel piano finanziario della tassa una voce di costo, da tenere in considerazione per il calcolo del tributo, che ha finalità di compensare la presenza di crediti risultati inesigibili. La finalità dei due istituti è da considerarsi, pertanto, non sovrapponibile e il calcolo, ai fini del risultato armonizzato, deve necessariamente fare riferimento alle modalità previste dal d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto complessivamente espresso, l’accantonamento a F.C.D.E. da considerare congruo secondo i nuovi principi contabili è pari a 55.212,06 euro e, pertanto, l’accantonamento disposto dall’ente, pari a 52.154,61 euro, risulta inferiore al minimo richiesto per 3.057,45 euro.

Tale errata quantificazione del fondo ha comportato una non corretta determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l’avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 74.455,16 euro. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti

complessivamente quantificati in 75.281,23 euro, per cui il risultato di amministrazione effettivamente accertato al 31 dicembre 2016 è negativo per 826,07 euro.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 74.455,16 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 62.428,58 euro e a fondo rischi e spese future per 5.053,67 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 0,00 euro) e destinata ad investimenti (per 0,00 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 6.972,91 euro.

A seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2015 è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2015 che comporta una diversa determinazione anche del risultato 2016.

L'istruttoria ha infatti evidenziato una diversa quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e, conseguentemente, del risultato dell'esercizio 2015 che ha portato alla definizione di un risultato formale di amministrazione pari a 80.069,78 euro e di una quota disponibile pari a 17.350,52 euro, con un peggioramento pari a 3.057,45 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2016.

In sede istruttoria, inoltre, è stata rilevata la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione alla quantificazione di tale fondo, la Sezione ha rilevato una errata determinazione di tale fondo in sede di programmazione e gestione del bilancio 2016. Tale aspetto assume rilievo per la quantificazione del fondo crediti in sede di rendiconto poiché l'ente ha adottato anche per tale esercizio il c.d. "metodo semplificato".

Il principio contabile, come rappresentato nella sezione I della presente deliberazione, dispone che il FCDE può essere definito, limitatamente alle prime annualità di applicazione dei nuovi principi contabili, seguendo un "metodo semplificato" che consente di quantificare l'accantonamento a presidio delle risorse ritenute di dubbia e difficile esazione considerando il fondo definito con il rendiconto dell'esercizio precedente riducendolo degli eventuali utilizzi e aumentandolo dell'accantonamento effettuato in sede previsionale, tenendo conto degli andamenti della gestione di competenza.

L'ente in sede di bilancio di previsione e di successivo assestamento generale, così come rilevato nel 2015, ha provveduto all'individuazione dell'importo "minimo", in 27.203,31 euro (che poi, considerata la possibilità di accantonare solo il 55% nel secondo esercizio di adozione del nuovo sistema di contabilità, si ridefinisce in 14.961,82 euro) e, al contempo, ha inserito quale quota accantonata nel bilancio di previsione l'importo di 10.273,97 euro (con una differenza rispetto al valore minimo ridotto di 4.687,85 euro). Per la determinazione del citato fondo, l'ente ha proceduto secondo quanto disposto dal principio contabile, per le diverse tipologie di entrata ritenute di dubbia esigibilità, alla definizione della percentuale media di riscossione degli accertamenti e alla successiva quantificazione dell'importo minimo da

accantonare. Invece, con specifico riferimento alle poste residuali relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, l'ente ha detratto dalla quota minima di accantonamento, calcolata secondo la metodologia prevista dai principi contabili (pari a 27.203,31 euro, che poi, considerata la possibilità di accantonare solo il 55% si ridefinisce in 14.961,82 euro), l'importo che era stato inserito nel piano finanziario della tassa per l'annualità 2016 come componente di costo riferito ai "crediti inesigibili" per l'annualità 2016 (pari a 8.523,36 euro) ai sensi del d.p.r. n. 158 e del dl n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125/2015.

La Sezione, in merito alla metodologia adottata dall'ente, ribadisce quanto già osservato nella sezione I della presente deliberazione in ordine al fatto che la stessa non trova alcun fondamento nel principio contabile, poiché quest'ultimo, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individua in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo.

Con specifico riferimento alle modalità di calcolo seguite dall'ente per la tassa sui rifiuti, la Sezione considerando quanto espresso nella sezione I della presente deliberazione, ribadisce che le finalità dei due istituti è da considerarsi non sovrapponibile e il calcolo, ai fini del risultato armonizzato, deve necessariamente fare riferimento alle modalità previste dal d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto complessivamente espresso, l'accantonamento a F.C.D.E. da considerare congruo secondo i nuovi principi contabili è pari a 70.173,88 euro e, pertanto, l'accantonamento disposto dall'ente, pari a 62.428,58 euro, risulta inferiore al minimo richiesto per 7.745,30 euro.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2016 si ridefinisce con un saldo negativo della parte disponibile pari a 826,07 euro.

Come rilevato per l'esercizio 2015, la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 2016, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile risulta di fatto alimentata da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

L'accertamento poi di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione

di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

Sul piano generale, ad eccezione della quota di disavanzo derivata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi e della quota eventualmente generata al momento della reimputazione dei crediti e debiti già assunti, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio (eventuale negli esercizi precedenti) e per i quali i nuovi principi contabili hanno richiesto la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi. Il disavanzo può inoltre derivare dall'obbligo di mantenimento, nel risultato di amministrazione, dei vincoli esistenti sulle entrate affluite al bilancio e non impegnate per le finalità a cui erano vincolate o destinate.

Nel caso di specie il disavanzo dipende anche dagli squilibri della gestione di competenza o della gestione residui ovvero dalla incapienza del bilancio rispetto alle necessità di finanziamento dei disavanzi pregressi derivanti dalla gestione o dal riaccertamento straordinario dei residui.

Indipendentemente dalle cause che l'hanno generato, la presenza di un disavanzo di amministrazione deve essere segnalato agli enti poiché espressione di situazioni patologiche che richiedono interventi volti a ricondurre il bilancio dell'ente a condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria.

La Sezione, in ordine al fenomeno rilevato, ritiene che, sebbene costituisca una irregolarità contabile meritevole di segnalazione e di intervento da parte dell'ente, lo stesso non ha assunto, allo stato degli atti, caratteristiche tali da pregiudicare in modo sostanziale gli equilibri di bilancio.

La Sezione, per quanto rilevato, ritiene comunque necessaria l'adozione di misure correttive volte al ripristino di una corretta gestione finanziaria.

Nel caso di specie, tuttavia, considerata la lieve entità del disavanzo effettivo di amministrazione, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, verificare che lo stesso abbia già trovato idonea copertura negli avanzi di gestione degli esercizi successivi a quelli oggetto di esame.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull'esercizio 2015 è emersa la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione che comporta l'accertamento di un risultato di amministrazione diverso rispetto a quello originariamente accertato dall'ente;

2. sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione che, conseguentemente, comporta l'accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio per un importo pari a 826,07 euro.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del tuel, in presenza di irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto l'ente la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi in relazione a quanto di seguito sintetizzato.

Risultato di amministrazione:

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione risultato di amministrazione 2015 e del disavanzo di amministrazione 2016, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle

autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nelle adunanze del 16 e 23 gennaio 2019.

Il relatore
f.to Mauro Nori

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 23 gennaio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli